

## **Le dismissioni delle società partecipate ed il personale**

di Arturo Bianco – [www.marcoarelio.comune.roma.it](http://www.marcoarelio.comune.roma.it)

*7 ottobre 2013*

Attenzione alle sorti del personale delle società partecipate dagli Enti Locali, che sono interessate da un processo di ristrutturazione voluto dal legislatore. Con il D.L. n. 101/2013 si apre, per queste persone, una prospettiva di ricollocazione presso altre società controllate in maniera più agevole, stabilendo anche forme di incentivazione per le Società che ricevono e, vietando, in termini molto precisi, qualunque forma di mobilità verso Amministrazioni pubbliche.

### **LE SOCIETA' STRUMENTALI**

Queste Società vanno sciolte, tranne che gestiscano servizi pubblici a domanda individuale. Possono essere, così, sintetizzate le principali indicazioni contenute nel recente parere n. 141/2013 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia. Il parere affronta gli obblighi di dismissione delle Società c.d. strumentali alla luce delle indicazioni dettate nei commi 1 e 8 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 e della loro apparente inconciliabilità. Tali disposizioni stabiliscono, rispettivamente, l'obbligo, da rispettare entro il 31 dicembre 2013, dello scioglimento o della dismissione delle società che hanno conseguito, nel 2011, almeno il 90% del fatturato con prestazione di servizi a vantaggio di Pubbliche Amministrazioni. Ed ancora, che dal prossimo 1 gennaio 2014 l'affidamento diretto può essere disposto "solo a favore di Società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house", fatti salvi i rapporti in essere fino alla fine del 2014 e le acquisizioni di beni e servizi per un valore inferiore a 200.000 Euro. Il parere si basa sulle indicazioni contenute nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2013, per la quale sono da considerare sottratte all'obbligo di dismissione o scioglimento "le Società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica". La nozione di servizi di interesse generale si ritrova nella normativa comunitaria "attività (anche non commerciali) orientate al bene della collettività e vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità, tra le quali si annoverano, ad esempio, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni". Di conseguenza "è agevole desumere che i servizi pubblici locali rientrano fra i servizi di interesse generale". Lo scopo della disposizione è così spiegato dalla stessa pronuncia: "è sottratta alle Amministrazioni la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, in quanto si esclude che, pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea, le medesime Amministrazioni continuino ad avvalersi di Società in house". Esse possono sopravvivere ed essere titolari di affidamenti diretti solamente in ipotesi eccezionali, nelle quali, per la presenza di "peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non è possibile un efficace ed utile ricorso al mercato". Fermo restando che in questi casi occorre acquisire il parere dell'Autorità Antitrust o, nei casi di avvenuta predisposizione di piani di razionalizzazione e ristrutturazione, del parere favorevole vincolante del Commissario straordinario per la c.d. spendine review.

Quindi, solamente le Società partecipate, anche al 100%, su cui l'Ente esercita il c.d. controllo analogo, che esercitano "servizi di interesse generale" sono sottratte all'obbligo di scioglimento o di dismissione delle quote. Sono da considerare, viceversa, incluse in tale vincolo le Società partecipate che svolgano "attività di produzione di beni e servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali; la nozione di attività strumentale è ben delineata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha affermato sussistere la c.d. strumentalità allorché l'attività che le Società sono chiamate a

svolgere sia rivolta agli stessi Enti promotori o, comunque, azionisti della Società, per svolgere le funzioni di supporto a tali Amministrazioni pubbliche. Le società cc.dd. strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alle P.A. e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività". Il parere ricorda, infine, che l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 223/2006 "impone alle Società c.d. strumentali un oggetto sociale esclusivo".

## LE SOCIETA' DEI PICCOLI COMUNI

I Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti devono chiudere le Società a cui partecipano o devono dismettere le quote. Sono esentati da tale vincolo le Società che, negli ultimi 3 esercizi, hanno avuto il bilancio costantemente in attivo o interventi di ripiano del deficit. In questo senso vanno le disposizioni dettate dall'articolo 14, comma 32, e successive modifiche ed integrazioni, del D.L. n. 78/2010.

## LE CONSEGUENZE PER IL PERSONALE

Lo scioglimento delle Società, siano esse strumentali o di piccoli Comuni, ovvero le scelte di razionalizzazione compiute dagli Enti e/o dalle Società, possono portare ad esuberi di personale. Per governare in modo non traumatico o, quanto meno, per ridurre gli effetti negativi interviene il D.L. n. 101/2013. Questo istituto viene chiamato mobilità volontaria, in analogia alle previsioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 165/2001, ma la sua utilizzazione non richiede il consenso da parte del dipendente. Da sottolineare che le relazioni sindacali per il ricollocamento presso Società controllate dalla stessa Amministrazione sono ridotte alla semplice informazione preventiva.

Si prevede l'istituzione di uno specifico fondo di solidarietà che consenta il ricollocamento di questo personale presso altre Società controllate da parte dello stesso Ente o, previa intesa con i soggetti sindacali, presso Società controllate da parte di altre P.A. con sede nell'ambito della stessa Regione. Si stabilisce che le Società c.d. cedenti possano incentivare le Società che ricevono questo personale con l'erogazione di un bonus fino al 30% del trattamento economico accessorio in godimento da parte del dipendente e per un periodo massimo di 3 anni. Le disposizioni vietano in modo tassativo la mobilità presso Pubbliche Amministrazioni.